

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1964.

Approvazione del regolamento adottato dal comune di Cannero Riviera (Novara) per la disciplina della navigazione sullo specchio d'acqua del lago Maggiore antistante l'abitato.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 21 e 231 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, numero 327;

Visto il regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

Considerata l'opportunità di approvare il regolamento relativo all'esercizio della navigazione nello specchio d'acqua del lago Maggiore antistante l'abitato del comune di Cannero Riviera (Novara) adottato dal Consiglio comunale di Cannero Riviera con deliberazione n. 51 del 2 dicembre 1961;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento comunale contenente disposizioni relative all'esercizio della navigazione nello specchio d'acqua del lago Maggiore antistante l'abitato del comune di Cannero Riviera adottato con deliberazione del Consiglio comunale di Cannero Riviera n. 51 del 2 dicembre 1961.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1964

Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile

JERVOLINO

Il Ministro per l'Interno

TAVIANI

COMUNE DI CANNERO RIVIERA (NOVARA)

Regolamento per la disciplina della navigazione dei natanti a motore nelle acque prospicienti l'abitato di Cannero Riviera non comprese nella zona portuale.

Art. 1.

I natanti a motore, con le sole eccezioni di cui all'art. 4 del presente regolamento, che navigano nelle acque facenti parte della circoscrizione comunale e non comprese in zone portuali della navigazione interna, sono tenuti all'osservanza, oltre che delle norme generali vigenti in materia, anche della particolare disciplina prevista nei successivi articoli.

Art. 2.

Nella fascia costiera del Rio Bugnano (località Barbè) alla Ca' Bianca, entro 150 metri dalla riva, la velocità di navigazione per tutti i natanti a motore, ad eccezione di quelli indicati nel successivo art. 4, non deve superare il limite di km 10/ora.

Art. 3.

E' riservata al sindaco la facoltà di ridurre ulteriormente tali limiti mediante ordinanza, per determinati periodi di tempo e relativamente a specchi d'acqua in prossimità di zone ospedaliere, residenziali e simili, quando ciò si rende opportuno per urgenti motivi di interesse pubblico.

Art. 4.

Non sono vincolati alle disposizioni dei precedenti articoli 2 e 3, i natanti della polizia, della Guardia di finanza, dell'Ispettorato di porto, quelli adibiti a servizio pubblico di linea e quelli addetti ai servizi sanitari di pronto soccorso quando navigano per ragioni di servizio di carattere urgente.

Art. 5.

I motoscafi possono essere impiegati a scopo di sci nautico, sia in conto proprio che in conto terzi, al di fuori della fascia costiera di cui all'art. 2 del presente regolamento. Ove non esistano appositi corridoi di lancio (obbligatori per le scuole di sci nautico, gli enti balneari e i sodalizi nautici che intendano svolgere tali attività) è consentita la partenza dello sciatore dalla riva sempre che essa non avvenga in prossimità delle zone portuali, di pubblici pontili di approdo, di stabilimenti balneari, di specchi d'acqua di notevole frequenza di bagnanti, destinati ad abituale ormeggio di natanti.

Nei casi consentiti sopradetti l'attraversamento della fascia costiera di cui all'art. 2 del presente regolamento, deve essere effettuata secondo la rotta più breve.

Art. 6.

Salvo diverse disposizioni di competenza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per i casi speciali di gare nautiche, le prove di addestramento con motoscafi da corsa o altri natanti muniti di motore fuoribordo e utilizzati allo stesso scopo, possono essere eseguite soltanto negli eventuali appositi specchi d'acqua all'uopo delimitati a norma dell'articolo 85 del Codice della navigazione.

Art. 7.

I contravventori alle disposizioni del presente regolamento saranno puniti, quando non ricorrano gli estremi di più gravi infrazioni, a norma degli articoli 106 e seguenti del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.

Art. 8.

Il presente regolamento entrerà in vigore il 1° giorno del mese successivo a quello della sua approvazione da parte del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile di concerto con quello dell'interno.

Roma, addì 28 febbraio 1964

Visto, il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile

JERVOLINO

Visto, il Ministro per l'Interno

TAVIANI

(3033)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1964.

Approvazione del regolamento adottato dal comune di Arona (Novara) per la disciplina della navigazione sullo specchio d'acqua del lago Maggiore antistante l'abitato.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 21 e 231 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, numero 327;

Visto il regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

Considerata l'opportunità di approvare il regolamento relativo all'esercizio della navigazione nello specchio d'acqua del lago Maggiore antistante l'abitato del comune di Arona (Novara) adottato dal Consiglio comunale di Arona con deliberazioni n. 77 del 29 luglio 1961 e n. 11 del 10 febbraio 1962;